

BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza
per le banche**

Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 4° Aggiornamento del 10 agosto 2000

Istruzioni di Vigilanza per le banche

Circolare n. 229 del 21 aprile 1999

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 6 agosto 1999: Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria (Tit. IX - Cap. 3: pagg. da 1 a 9; Indice: pag. 27). N.B.: gli Allegati C e D sono soppressi.

2° Aggiornamento del 15 ottobre 1999: Partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (Tit. II - Cap. 1: pagg. da 1 a 30; Tit. IV - Cap. 9, pagg. 8 e 15; Indice: pagg. 4 e 5).

3° Aggiornamento dell'11 febbraio 2000: Modifica della normativa sui requisiti patrimoniali di vigilanza (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 1: pagg. da 2 a 25; Tit. IV - Cap. 2: pagg. da 1 a 27; Tit. IV - Cap. 3: pagg. da 1 a 72; Tit. IV - Cap. 5: pagg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 15; Indice: pagg. da 9 a 29).

4° Aggiornamento del 10 agosto 2000: Modifica delle Istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 6: pagg. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Non è invece previsto un termine per la conclusione di alcuni procedimenti "d'ufficio", in gran parte coincidenti con quelli attivati ai sensi degli artt. 53 e 67 del T.U. (1). Si tratta dell'emanazione di provvedimenti basati sull'attività di valutazione di tutti i dati e le informazioni che, nel contesto di un monitoraggio costante sui singoli intermediari, pervengono alla Vigilanza senza soluzioni di continuità. Per i procedimenti della specie il momento dal quale far discendere l'iniziativa che porta all'adozione di un provvedimento non può essere stabilito; possono infatti costantemente emergere elementi tali da indurre la Banca d'Italia, tenuto conto della complessiva situazione aziendale, a intervenire nei confronti dell'intermediario ed emanare il provvedimento che la situazione richiede.

L'avvio dei procedimenti indicati — considerate le loro caratteristiche strutturali e le particolari esigenze di celerità che ad essi, il più delle volte, si collegano — non viene, di norma, comunicato ai soggetti destinatari del provvedimento.

I provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia indicano i motivi della decisione.

I soggetti destinatari del provvedimento, nonché altri soggetti comunque interessati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, presentando memorie scritte e documenti, di cui la Banca d'Italia tiene conto nell'ambito delle proprie valutazioni. Per ciò che concerne il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, il regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994 (2) — emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 241/90 — esclude espressamente l'accesso ai documenti amministrativi, di carattere generale o particolare, contenenti notizie, informazioni e dati in possesso della Banca d'Italia in ragione dell'attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di gestione delle crisi, esercitata nei confronti delle banche e dei gruppi bancari.

(1) Si tratta, in particolare, dei procedimenti di seguito indicati: *richiesta di rimozione o di riformulazione di norme statutarie* (Tit. III, Cap. 1, Sez. II, par. 1); *previsione di un requisito patrimoniale individuale più elevato* (Tit. IV, Cap. 2, Sez. III, par. 3); *previsione di un requisito patrimoniale consolidato più elevato* (Tit. IV, Cap. 2, Sez. III, par. 3); *imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi* (Tit. IV, Cap. 3, Parte seconda, Sez. IV, par. 5); *revoca del riconoscimento del modello* (Tit. IV, Cap. 3, Parte seconda, Sez. IV, par. 5); *fissazione di limiti individuali e globali più stringenti in materia di concentrazione dei rischi* (Tit. IV, Cap. 5, Sez. II, par. 5); *revoca dell'abilitazione a operare oltre il limite del 30% della raccolta* (Tit. IV, Cap. 6, Sez. II, par. 3); *assunzione di provvedimenti specifici nei confronti di singole banche* (Tit. IV, Cap. 10 Sez. II, par. 2); *convocazione degli esponenti aziendali delle banche* (Tit. IV, Cap. 12, Sez. II, par. 1.2); *richiesta di convocazione di un'apposita riunione degli organi collegiali della banca* (Tit. IV, Cap. 12, Sez. II, par. 1.2); *convocazione diretta degli organi collegiali della banca* (Tit. IV, Cap. 12, Sez. II, par. 1.2); *adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca* (Tit. IV, Cap. 12, Sez. II, par. 1.2); *revoca del nulla osta per l'esercizio del credito su pegno* (Tit. V, Cap. 1, Sez. IV, par. 3); *obbligo a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio* (Tit. VII, Cap. 1, Sez. II, par. 3); *provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie e società finanziarie comunitarie ammesse al mutuo riconoscimento* (Tit. VII, Cap. 2, Sez. V); *divieto di nuove operazioni* (Tit. VIII, Cap. 2, Sez. II, par. 1); *ordine di chiusura di succursali* (Tit. VIII, Cap. 2, Sez. II, par. 2).

(2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1994.

TITOLO IV - Capitolo 6

**FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
ALLE IMPRESE***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La possibilità di operare congiuntamente nel breve e nel medio-lungo termine consente alle banche di assistere la clientela in più mercati di prodotto e di utilizzare forme tecniche idonee a finanziare l'attività di investimento delle imprese produttive.

Se i soggetti affidati sono imprese, l'effettuazione su larga scala di crediti a medio e lungo termine richiede tuttavia una specifica attenzione nella valutazione della controparte e può, quindi, determinare un elevato grado di complessità operativa.

La valutazione del merito del credito del prenditore comporta, infatti, un'accurata e non semplice analisi delle capacità imprenditoriali, delle prospettive di reddito dei progetti di investimento e della complessiva situazione dell'impresa.

Conseguentemente, nei confronti di quelle banche che intendano impegnare una quota significativa delle proprie risorse (in misura superiore al 30% della raccolta) nel settore del finanziamento a medio e lungo termine alle imprese, si rende opportuna l'effettuazione di una specifica valutazione da parte della Banca d'Italia.

In particolare, la Banca d'Italia rilascia l'abilitazione a operare senza alcun limite alle banche che abbiano maturato una specifica esperienza nel comparto dei finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese e siano in possesso di idonei requisiti tecnici e organizzativi.

Non necessitano di abilitazione le banche che abbiano un'adeguata dotazione patrimoniale.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. b) e d), ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 3, lett. d), ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;

e inoltre

- dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di operatività a medio-lungo termine e di rischi di mercato.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese*", il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero, con durata originaria superiore a 18 mesi nei confronti dei settori delle imprese finanziarie e non finanziarie, delle famiglie produttrici, delle amministrazioni locali. Nei finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non vanno considerati i mutui ipotecari destinati all'acquisto di immobili a uso residenziale;
- "*finanziamenti complessivi*", il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero;
- "*patrimonio*", il patrimonio di vigilanza così come definito al Cap. 1 del presente Titolo;
- "*patrimonio consolidato*", il patrimonio di vigilanza consolidato così come definito al Cap. 1, Sez. III, del presente Titolo;
- "*provvista*", la somma della raccolta complessiva e del totale dei rapporti intercreditizi passivi;
- "*provvista interbancaria*", i rapporti intercreditizi passivi;
- "*raccolta complessiva*", il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela e altri fondi raccolti da clientela ordinaria.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia.

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (1).

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

(1) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

- *esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (Sez. I, par. 4):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *richiesta di calcolare il limite generale del 30% in rapporto ai finanziamenti complessivi (Sez. II, par. 1):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *abilitazione a operare oltre il limite generale del 30% della raccolta (Sez. II, par. 1):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *revoca dell'abilitazione a operare oltre il limite generale del 30% della raccolta (Sez. II, par. 3):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE

1. Limiti

Tutte le banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese entro un limite pari al 30% della raccolta complessiva (1). Nella determinazione del limite, ai finanziamenti vanno aggiunti i crediti in sofferenza verso le imprese stesse. Per l'individuazione degli aggregati da considerare nel calcolo del suddetto limite, cfr. All. A del presente Capitolo.

Per le succursali in Italia di banche extracomunitarie, il rapporto è calcolato considerando al denominatore, in luogo della raccolta, i finanziamenti complessivi. Le altre banche caratterizzate da una provvista essenzialmente interbancaria possono richiedere alla Banca d'Italia di effettuare in modo analogo il calcolo del rapporto.

Possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare senza alcun limite nei confronti delle imprese, le banche che:

- siano dotate di un patrimonio superiore a 25 milioni di euro;
- al 31 dicembre dei due anni precedenti a quello della richiesta, effettuavano finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese in misura superiore al 10 per cento della raccolta complessiva. Nel calcolo di tale rapporto non sono computate le sofferenze maturate nel settore.

Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia tiene conto:

- della situazione tecnica della banca, valutata con riferimento alla concentrazione dei rischi, all'equilibrio finanziario e all'esposizione ai rischi di mercato;
- dell'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria delle imprese clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

La richiesta di abilitazione viene avanzata dalla capogruppo per le componenti bancarie del gruppo che possiedano i requisiti indicati.

Non necessitano di abilitazione e possono quindi effettuare senza alcun limite finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese, le banche:

- con una struttura del passivo prevalentemente a medio-lungo termine;
- con patrimonio superiore a 1 miliardo di euro;
- con patrimonio superiore a 25 milioni di euro purché appartenenti a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a 1 miliardo di euro.

(1) I finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese non sono sottoposti ad alcun limite.

Allegato A

**PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO
CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA**

**FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
ALLE IMPRESE (1)**

REGOLA: *FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE*
 $\leq 0.3 * RACCOLTA COMPLESSIVA$

100 FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE

- pronti contro termine attivi
306900 (durata = 2)
- totale crediti
314100 (durata = 2)
- effetti insoluti e al protesto di proprietà
311700 (durata = 3)
- sofferenze
312500 (durata = 3)
- crediti a favore di clientela ordinaria
373700 (durata = 3)
- sofferenze verso clientela ordinaria
374300 (durata = 3)
- operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione
- (117910 117922) (durata = 2)
- crediti ipotecari a famiglie produttrici destinati all'acquisto di immobili
residenziali
-300800 (durata = 2)

Le sofferenze vanno considerate al netto dei relativi dubbi esiti e svalutazioni analitiche (2):

- dubbi esiti e svalutazioni diversi dal rischio paese e dal rischio fisiologico:
su sofferenze (3)
-328302
- dubbi esiti e svalutazioni su sofferenze
- (356902 356604 356606)

(1) I codici sono quelli della matrice dei conti (codici di 6 cifre) o del "Dizionario Dati" (codici di 7 cifre). In alcuni casi le segnalazioni statistiche non consentono una perfetta corrispondenza con gli aggregati considerati dalla normativa; in tali circostanze sono state adottate soluzioni di tipo convenzionale, peraltro limitate ad aspetti di dettaglio. Le voci precedute dal segno meno (-) sono da detrarre.

(2) Per le unità operanti all'estero, le svalutazioni sono riferite a tutte le controparti, non essendone prevista in matrice la settorizzazione; pertanto, l'aggregato sofferenze può risultare inferiore a quello teoricamente previsto dalla normativa.

(3) Per questa voce, segnalata con cadenza semestrale, viene effettuato il "trascinamento", a ciascuna data di fine trimestre, delle segnalazioni di dicembre e giugno.

segue *Allegato A*

Gli aggregati sono riferiti ai seguenti settori di attività economica:

- amministrazioni locali (1)
120 121 173 174 175 176 177
17 (unità operanti all'estero)
- imprese assicurative e fondi pensione
294 295 296
29 (unità operanti all'estero)
- altri intermediari finanziari
da 250 a 268
21 25 (unità operanti all'estero)
- ausiliari finanziari
da 270 a 278, da 280 a 284
27 (unità operanti all'estero)
- società non finanziarie
da 430 a 492
45 47 48 49 e 52 (unità operanti all'estero)
- famiglie produttrici (2)
614 615
61 (unità operanti all'estero)
- resto del mondo
708 709, da 733 a 735, 739, da 743 a 748, da 757 a 759, 768,
769, 772

110 RACCOLTA COMPLESSIVA

- depositi
1041810
- obbligazioni
1041824
351502 351504 351702 351708
- altri fondi raccolti da clientela ordinaria - altre operazioni
171510
- titoli ex art. 117 del T.U.
171802 171806
- pronti contro termine passivi - clientela ordinaria
178902
- altri titoli di debito - a scadere
177902 177904
- provvista da clientela ordinaria
1210102

(1) Ad eccezione dei finanziamenti con ammortamento a carico dello Stato.

(2) Nei finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non vanno considerati i mutui ipotecari destinati all'acquisto di immobili a fini residenziali.

segue *Allegato A*

— pronti contro termine passivi - clientela ordinaria
351602

115 FINANZIAMENTI COMPLESSIVI

— Impieghi totali
1009206

— Rapporti attivi totali con istituzioni creditizie
1009408